

Repertorio n. 480

Raccolta n. 357

Esente da bollo a sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991 n. 266

## VERBALE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue

il giorno undici

del mese di novembre alle ore dodici e minuti cinque

11/11/2022

in Brescia, alla Via Malta n. 7/c,

davanti a me **CHIARA MISTRETTA, notaio** in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor

MILANI MANLIO, nato a Brescia (BS) il giorno 3 novembre 1938, domiciliato a Brescia (BS) Via Crispi n. 2,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

**"CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE"** con sede in Brescia (BS) Via Crispi n. 2,

(sede operativa in Brescia (BS), Borgo Wuhrer n. 55-57),

Codice Fiscale: 98117150171

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria dell'associazione, regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed alle ore dodici per deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

1) *Adozione di un nuovo statuto dell' Associazione "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE", anche al fine dell'ammissione dei Soci Promotori e precisamente: CGIL, CISL, UIL, Associazione ANPI Provinciale di Brescia - Associazione Fiamme Verdi Brescia;*

2) *Varie ed eventuali.*

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:

assume la presidenza, a norma dello statuto, lo stesso comparente il quale, constatato:

**a)** che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci fondatori e precisamente:

-in proprio

=l' "ASSOCIAZIONE FAMILIARI CADUTI STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - 28 MAGGIO 1974" con sede in Brescia (BS), Piazzale Repubblica n. 1,

rappresentata dal Presidente dott. Manlio Milani, di cui sopra,

-per delega

=la "PROVINCIA DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI n. 29,

Codice Fiscale: 80008750178 - Partita IVA: 03046380170,

Registrato a BRESCIA

Il giorno 30/11/2022

al n.62154 Serie 1T

esatti € 200,00

conferita in data 26.01.2022 al Prof. Rolando Anni, nato a Roncadelle (BS) il giorno 8 aprile 1947;

=il "COMUNE DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Piazza Loggia n. 1, Codice Fiscale: 00761890177 - Partita IVA: 00761890177, conferita in data 17.12.2020

all'Assessore Fenaroli Marco, nato a Brescia (BS) il giorno 10 novembre 1950;

**b)** che sono presenti, per il Consiglio direttivo, il Presidente Milani Manlio (per l' "ASSOCIAZIONE FAMILIARI CADUTI STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - 28 MAGGIO 1974"), il Consigliere Prof. Rolando Anni (per la "PROVINCIA DI BRESCIA") ed il Consigliere Assessore Marco Fenaroli (per il "COMUNE DI BRESCIA");

**c)** che la riunione è stata regolarmente convocata nei tempi e nei modi ai sensi dell'art. 9) dello statuto dell'associazione;

dichiara la riunione stessa costituita in forma idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione.

Preso la parola ed entrando nel merito dell'argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea come si renda opportuno adottare un nuovo statuto dell'Associazione "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE", anche al fine dell'ammissione dei Soci Promotori e precisamente: CGIL,CISL,UIL, Associazione ANPI Provinciale di Brescia - Associazione Fiamme Verdi Brescia.

L'assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti, delibera

**1) di adottare un nuovo statuto dell'associazione "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE", anche al fine dell'ammissione dei Soci Promotori e precisamente: CGIL,CISL,UIL, Associazione ANPI Provinciale di Brescia - Associazione Fiamme Verdi Brescia.**

Il Presidente dato atto che l'assemblea, all'unanimità dei presenti, ha approvato la proposta di delibera, esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, mi dichiara che il testo del nuovo statuto a seguito di quanto deliberato, è quello che, firmato dal comparente e da me notaio, allego al presente atto **sotto la lettera A)** omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dal comparente col mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle dodici e minuti trenta.

Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono dichiarate a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente il quale l'approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce e sull'allegato statuto alle ore dodici e minuti trenta.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici ai sensi di legge da

persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine quattro oltre parte della quinta sin qui escluse le sottoscrizioni.

**F.TO MILANI MANLIO**

**F.TO CHIARA MISTRETTA NOTAIO L.S.**

**Allegato A) al n. 480/357 di rep. notaio**

**Chiara Mistretta da Brescia**

\* \* \*

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E  
DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA,  
SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE"**

**ART. 1. - COSTITUZIONE**

1. Per iniziativa congiunta del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia e dell'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974 è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Casa della memoria - centro di iniziativa e documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, sulla strategia della tensione".

**ART. 2. - SCOPO SOCIALE**

1. L'associazione ha per fine la ricerca scientifica, l'approfondimento culturale, l'acquisizione di ogni documentazione esistente sugli avvenimenti indicati all'art. 1 in uno spirito di rigorosa analisi storica, al fine di pervenire alla più completa ricostruzione e interpretazione dei fatti e degli eventi della memoria dei secoli XX e XXI.

2. L'associazione favorisce attività ed iniziative connesse con lo scopo sociale ed in particolare:

- a. attiva collaborazioni positive con altre realtà associative, coordinandone l'attività;
- b. incrementa, anche in collaborazione con altre istituzioni, enti e singoli, la biblioteca e l'archivio di materiale documentario (documenti scritti, testimonianze orali e registrate, audiovisivi, bibliografie, volumi, ecc.) curandone la schedatura;
- c. promuove e cura la pubblicazione dei materiali d'archivio, di studi e ricerche;
- d. istituisce premi di studio e borse di ricerca a favore di studiosi nelle discipline umanistiche e scientifiche;
- e. organizza mostre, convegni di studi e seminari su argomenti di carattere storico, di scienze sociali, politiche ed economiche;
- f. svolge ogni attività culturale rientrando nelle finalità dell'istituzione, ivi comprese lezioni, tavole rotonde, conferenze/dibattito ecc.;
- g. garantisce l'apertura alla cittadinanza ed agli studiosi della propria biblioteca e la consultazione del materiale d'archivio sulla base delle modalità determinate dal Consiglio di Presidenza dell'associazione;
- h. favorisce il rapporto con le istituzioni scientifiche e culturali, con l'università e con le scuole di ogni grado al fine di definire specifiche iniziative didattiche e divulgative;
- i. organizza direttamente e/o in collaborazione con altri enti e organismi, le iniziative annuali per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e degli eventi della memoria dei secoli XX e XXI, secondo

scadenze e formule di promozione e coordinamento ritenute più opportune.

#### ART. 3 - SEDE

1. L'associazione ha sede in Brescia, presso Borgo Pietro Wührer civici 55 - 57.

2. L'associazione ha un ufficio di rappresentanza in via San Martino della Battaglia, n. 18.

#### ART. 4 - SOCI

1. I soci sono suddivisi in tre categorie:

a) soci fondatori;

b) soci promotori;

c) soci sostenitori.

2. Sono soci fondatori: il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974.

3. Sono soci promotori i seguenti organismi sindacali o associazioni: CGIL, CISL, UIL, ANPI e Fiamme Verdi.

Gli stessi verseranno una quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea.

Il mancato versamento di tale quota associativa comporta la decadenza della qualifica di socio promotore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

I soci promotori hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci fondatori, salvo quanto espressamente indicato nel presente statuto.

4. Sono soci sostenitori coloro che facciano richiesta di adesione, concorrano al perseguimento degli scopi dell'associazione e abbiano collaborato attivamente in forma stabile alla promozione e organizzazione degli eventi sulla memoria.

La qualifica di socio sostenitore viene acquisita con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previo parere favorevole dei soci fondatori.

I soci sostenitori versano una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea. Il mancato versamento di tale quota associativa comporta la decadenza della qualifica di socio sostenitore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

I soci sostenitori partecipano a titolo consultivo all'assemblea.

5. I soci che intendono recedere dall'associazione devono comunicare per iscritto il loro proposito all'assemblea almeno due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

6. L'ammissione di nuovi soci sostenitori avviene su domanda degli interessati. L'Assemblea si pronuncia sull'istanza di ammissione entro 90 giorni, motivandone l'eventuale rigetto.

#### ART. 5 - PATRIMONIO E DOTAZIONE DI GESTIONE

1. L'associazione ha un proprio patrimonio e un fondo iniziale di dotazione costituito da:

a. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte del Comune di Brescia;

b. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte della Provincia di Brescia;

c. Un conferimento da parte dell'Associazione Familiari di materiale documentario e del patrimonio artistico in suo possesso.

2. Il patrimonio e il fondo iniziale di dotazione possono essere aumentati tramite ulteriori conferimenti nelle forme di legge.

3. L'associazione può accettare:

a) sussidi, erogazioni e sovvenzioni che pervenissero annualmente o una tantum con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;  
b) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fotografico, audiovisivi, erogazioni di qualsiasi specie, che pervenissero all'associazione a qualsiasi titolo.

4. L'associazione per l'adempimento dei suoi compiti dispone annualmente di un fondo di gestione costituito da:

a. reddito del patrimonio;  
b. sussidi ed erogazioni che pervengano all'associazione da enti o da privati che non siano destinati al patrimonio o ad incremento dello stesso;  
c. quote associative, contribuzioni annuali deliberate da enti pubblici o dagli associati;  
d. diritti di riproduzione delle opere di proprietà dell'associazione;  
e. proventi di speciali iniziative promosse dall'associazione.

5. L'associazione può accettare materiale, della stessa natura di quello indicato al comma 3) punto b, anche in forma di deposito temporaneo espressamente indicato come tale.

6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea;  
b) il Presidente;  
c) il Consiglio di Presidenza;  
d) il Comitato Scientifico;  
e) il Revisore.

2. A tali organi non viene riconosciuto alcun compenso, tranne il rimborso spese debitamente documentato.

#### ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E COMPETENZE

1. L'assemblea è formata in sede deliberativa dai soci fondatori e promotori ed è convocata dal Presidente.

2. Gli enti partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altra persona dagli stessi delegata o designata a rappresentarli in forma stabile.

3. Sono di competenza dell'assemblea:

a) ogni modifica del presente statuto, previo consenso unanime dei soci fondatori;  
b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Presidenza, di cui almeno due scelti tra i soci fondatori, nonché del Presidente;  
c) la nomina e la revoca del revisore dei conti;  
d) l'ammissione dei soci sostenitori;  
e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;

- f) la determinazione delle quote associative e dei contributi annuali dovuti dai soci fondatori nonché delle quote associative dovute dai soci promotori e sostenitori sulla base dei programmi elaborati dal Consiglio di Presidenza;
- g) gli indirizzi da assegnare al Presidente e al Consiglio di Presidenza in relazione agli interventi annui e all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi sul territorio aventi come scopo quello di cui all'art. 2, comma 1 del presente Statuto;
- h) l'accettazione di lasciti, di depositi e di contributi;
- i) la determinazione delle modalità per la consultazione del materiale d'archivio e per l'apertura della biblioteca al pubblico;
- j) l'attribuzione di premi di studio e borse di ricerca;
- k) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, previo consenso unanime dei soci fondatori;
- l) la nomina dei membri del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 14.

#### ART. 8 - ASSEMBLEA- FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata entro il 31 ottobre di ogni anno, per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente e per definire gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione per l'anno successivo.
3. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero sia richiesta da almeno tre soci di cui almeno due soci fondatori che hanno comunque l'onere di indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
4. L'assemblea si riunisce, di norma, nella sede dell'associazione. Potrà svolgersi anche attraverso sistemi di collegamento a distanza, purchè sia riconoscibile il soggetto partecipante.
5. Per la validità della costituzione dell'assemblea occorre la presenza di almeno due soci fondatori e di almeno tre soci promotori.
6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, purchè in esso sia ricompreso il voto favorevole di almeno due soci fondatori.
7. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, da inviare tramite pec o posta elettronica ordinaria, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto verbale.

#### ART. 9 - PRESIDENTE - COMPETENZE

1. Il Presidente dura in carica quattro anni, è rieleggibile ed è nominato dall'Assemblea tra i soci fondatori anche con il criterio della rotazione.
2. Per tale carica non è prevista alcuna indennità.
3. Il Presidente:
  - a. Rappresenta l'associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
  - b. Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Presidenza e provvede alla esecuzione delle deliberazioni.
4. L'assemblea può nominare un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA- COMPOSIZIONE E

## FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da n. 3 componenti, nominati dall'Assemblea, di cui almeno due scelti tra i soci fondatori.
2. Per tali cariche non è prevista alcuna indennità.
3. I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e sono rinominabili.
4. Il componente del Consiglio di Presidenza che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea.
5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi.
6. Le adunanze del Consiglio di Presidenza sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza dei presenti.
8. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale.

## ART. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati all'assemblea, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. In particolare:
  - a) approva il piano di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - b) dispone l'impiego di fondi;
  - c) nomina e/o revoca il Segretario e/o l'Archivista, qualora ritenuto necessario e ne determina l'eventuale compenso.

## ART. 12 - IL SEGRETARIO - NOMINA E COMPETENZA

1. Il Segretario può essere nominato e/o revocato dal Consiglio di Presidenza, dandone comunicazione all'Assemblea.
2. Il Segretario ha i seguenti compiti specifici:
  - a. provvedere alla gestione amministrativa e operativa dell'associazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative culturali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, avvalendosi delle necessarie collaborazioni su conforme parere del Consiglio di Presidenza;
  - b. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza, nonché agli atti del Presidente.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza con funzioni di segreteria.

## Art. 13 - ARCHIVIO E REFERENTE DI ARCHIVIO - NOMINA E COMPETENZA

1. L'Archivio è gestito da un referente nominato e/o revocato dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere dell'Assemblea.
2. Il Referente per l'Archivio ha i seguenti compiti:
  - a. è responsabile della gestione della documentazione di Casa della Memoria; in particolare cura la raccolta, la gestione e garantisce la consultazione dei fondi in ottemperanza delle norme che regolano i beni culturali;
  - b. provvede alla gestione dell'Archivio predisponendo i mezzi e

strumenti necessari per la loro concreta attuazione, avvalendosi delle necessarie collaborazioni su conforme parere del Consiglio di Presidenza;

c. partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione.

#### ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. Il Comitato Scientifico è formato da tre componenti nominati dall'Assemblea su indicazione dei tre soci fondatori (uno ciascuno) e scelti tra studiosi esperti della materia.

2. E' convocato dal Presidente, il quale, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate, in attuazione del piano di attività del Consiglio Di Presidenza.

3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### ART. 15 - REVISIONE DEI CONTI - NOMINA E COMPETENZE

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è rieleggibile.

2. Il revisore dei conti:

a. controlla l'amministrazione dell'Associazione;

b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c. accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e dei conti secondo le risultanze delle scritture contabili;

d. accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione;

e. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;

f. può assistere alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza.

3. Il revisore dei conti deve adempiere al dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

4. Per quanto sopra non indicato si applicano le disposizioni previste in tema di collegio sindacale dal codice civile per le società per azioni.

#### ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono predisposti dal segretario, ove nominato, e in sua mancanza dal Presidente, esaminati dal Consiglio di Presidenza e proposti dallo stesso all'Assemblea per la definitiva approvazione.

2. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

#### ART. 17 - SCIoglimento ED ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo che la legge disponga diversamente.

**F.TO MILANI MANLIO**

**F.TO CHIARA MISTRETTA NOTAIO L.S.**